



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 22/01/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 18 dicembre 2003. n. 1370
Applicazione Reg. CE n° 2200/96 del 28/10/96 del Consiglio e Reg. CE n° 1432/2003 della
Commissione dell'11 agosto 2003 - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti
ortofrutticoli. Riconoscimento della Organizzazione di Produttori "Agrilevante O.P. società consortile a
r.l." sede legale in Noicattaro (Bari).

L'anno 2003, il giorno 18 del mese di dicembre, nella sede del Settore Agricoltura - L.re Nazario Sauro
45/47 - BARI

Il Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Cooperazione, Rag. Antonio Frattaruolo sulla base
dell'istruttoria espletata dai funzionari preposti:

VISTI i Regolamenti CE n° 2200 e 2201 del 28/10/1996 del Consiglio relativo all'Organizzazione
Comune dei Mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

VISTO il Reg. CE n° 1432 del 11/8/2003 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del
Reg. CE n° 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori e il
prericonoscimento delle associazioni di produttori;

VISTO il Decreto Ministeriale n° 655/ass del'11 luglio 2002 che reca disposizioni per il riconoscimento
ed il controllo delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi del Reg. CE 2200/96 del
Consiglio del 28/10/1996;

VISTA la Circolare n° 6 del 18/4/1997 del MIRAAF, ora MIPAF, pubblicata sulla G.U.n°124 del
30/5/1997 sull'attuazione delle disposizioni Comunitarie sulla nuova Organizzazione comune dei mercati
nel settore degli ortofrutticoli;

VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei
produttori nel settore ortofrutticolo;

VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24
aprile 1999, n. 128;

VISTA la Legge 27 luglio 1967 n° 622 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n°
165 del 21/02/1968 concernenti l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

VISTA la Deliberazione di G.R. n° 7115 del 27/9/1997 esecutiva, recante disposizioni per l'attuazione
nella Regione Puglia delle Norme comunitarie di cui al Reg. CE 2200/96;

VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";

VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);

VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la domanda in data 20/8//2003, acquisita in data 21/8/2003 agli atti dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura al prot. n° 28/11577 del 25/8/2003, a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "Agrilevante O.P società consortile a r.l." con sede legale in Noicattaro (Bari) intesa ad ottenere, ai sensi dell'art.11 del Reg. CE n° 2200/96 del Consiglio, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori per la categoria: i) Ortofrutticoli (art.11 p. I. lett. a);

VISTO l'atto costitutivo e il relativo statuto redatti in data 14/7/2003, per notaio Dottoressa Maria Lacalendola (Repertorio n° 35691) con il quale è stata costituita la predetta Organizzazione di produttori ai sensi dell'art. 11 del Reg. CE 2200/96;

VISTA la relazione in data 03/12/2003 relativa alla istruttoria espletata da funzionari dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Bari e Assessorato Agricoltura, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "Agrilevante O.P. società consortile a r.l." con sede legale in Noicattaro (BA) Corso Roma, 66;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere il riconoscimento;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art.11, del Reg. CE n° 2200/96, come stabilito al punto 5 della D.G.R. n° 7115 del 27/09/1997 la Organizzazione di Produttori "Agrilevante O.P. società consortile a r.l." con sede legale in Noicattaro (BA) al Corso Roma, 66 per la categoria: i) ortofrutticoli (art. 11 p. 1 lettera a);
2. Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 17 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art.11 del Reg. CE n° 2200/96, in conformità a quanto previsto nel citato provvedimento della G.R. n° 7115 del 27/9/1997;
3. Di prescrivere che la O.P. si conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del Reg. CE 1432/2003 dell'11/8/2003 entro la data del 31/12/2003, in mancanza di tale adempimento si procederà alla revoca del riconoscimento;
4. Di incaricare l'Ufficio III Assistenza tecnica, associazionismo e cooperazione agricola far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero per le Politiche Agricole e

Forestali ed alla Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA);

5. Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "Agrilevante O.P. società consortile a r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato all'Agricoltura - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari istruttori

(Dr Piergiorgio Laudisa)

(Dr Antonio Tarantini)

Il Dirigente dell'Ufficio

III Associazionismo e Cooperazione

(Rag. Antonio Frattaruolo)

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;
VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio III Assistenza tecnica, Associazionismo e Cooperazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art.11, del Reg. CE n° 2200/96, come stabilito al punto 5 della D.G.R. n° 7115 del 27/09/1997 la Organizzazione di Produttori "Agrilevante O.P società consortile a r.l." con sede legale in Noicattaro (BA) al Corso Roma, 66 per la categoria: i) ortofrutticoli (art. 11 p. 1 lettera a);

2. Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 17 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art.11 del Reg. CE n° 2200/96, in conformità a quanto previsto nel citato provvedimento della G.R. n° 7115 del 27/9/1997;
3. Di prescrivere che la O.P. si conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del Reg. CE 1432/2003 dell'11/8/2003 entro la data del 31/12/2003, in mancanza di tale adempimento si procederà alla revoca del riconoscimento;
4. Di incaricare l'Ufficio III Assistenza tecnica, associazionismo e cooperazione agricola a far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ed alla Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA);
5. Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "Agrilevante OP società consortile a r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato all'Agricoltura - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro pagine ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Agricoltura, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore all'Agricoltura, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio III mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Matteo Antonicelli)
